



Roma, 24 marzo 2000

CIRCOLARE N. 48/2000

OGGETTO: DOGANE - SANZIONE DEL 30% SUI RITARDATI PAGAMENTI - PUNTO DELLA SITUAZIONE.

Accogliendo le istanze della Confetra, la Commissione Parlamentare dei Trenta ha sollecitato il Governo ad inserire in un imminente decreto delegato di riforma del sistema sanzionatorio in materia tributaria l'emendamento che esclude la sanzione del 30% sui tardivi pagamenti in dogana.

Dovrebbe così concludersi l'annosa questione sorta all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio in base al quale la sanzione del 30% prevista in generale dall'articolo 13 del decreto 471/97 per i tardivi pagamenti delle imposte si sarebbe dovuta applicare anche alla procedura del periodico/differito doganale che ha caratteristiche del tutto particolari.

L'emendamento correttivo proposto dalla scrivente è quello concordato a suo tempo con il Ministero delle Finanze e identico a quello contenuto nel disegno di legge C6224 concernente l'attività degli spedizionieri doganali.

Si fa riserva di informare tempestivamente sull'entrata in vigore della nuova disposizione.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.236/1998

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

Parere approvato dalla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. - Mercoledì 23 febbraio 2000.

**** OMISSIS ****

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge 662 del 1996 e successive correzioni,

esprime parere favorevole

*1. *** OMISSIS ****

6. La Commissione sollecita il Governo ad introdurre la seguente modifica dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997: «Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.», considerata la sua organicità con la materia oggetto del presente decreto. La norma inoltre è stata già approvata in sede deliberante dalla Commissione Finanze del Senato con il parere favorevole del Governo.